Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 278 DEL 9 OTTOBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Pordenone.

(1895)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Udine.

(1894)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 ottobre 1984, n. **658**.

Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la regione Sardegna è istituita una sezione giurisdizionale della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Art. 2.

Sono attribuiti alla sezione di cui al precedente articolo, in base alle norme e ai princìpi concernenti l'attività giurisdizionale della Corte dei conti:

a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;

b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno siasi verificato nel territorio della regione;

c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;

d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

Nei giudizi di cui alle lettere *c*) e *d*), limitatamente alla materia pensionistica, la sezione giurisdizionale o il vice procuratore generale presso di essa possono richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti.

Art. 3.

I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.

Pervenuto il conto, il segretario ne dà notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore.

Art. 4.

Contro le decisioni della sezione giurisdizionale nei giudizi di cui all'articolo 2, lettere *a*), *b*) e *d*), limitatamente alla materia di contabilità pubblica, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Le sezioni riunite regionali di cui al successivo articolo 8 deliberano in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sul rendiconto generale della regione verificato dalla sezione di controllo. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse contemporaneamente al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale.

Art. 5.

La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

Presso la sezione è istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti.

Art. 6.

I giudizi indicati nell'articolo 2 sono regolati, per quanto non previsto nella presente legge, dalle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, da quelle del regolamento di procura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, fino a quando la regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri e agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'articolo 1, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti relativa alle qualifiche inferiori a presidente di sezione è aumentata di nove unità per le seguenti funzioni: due consiglieri, un vice procuratore generale e sei primi referendari o referendari. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti — già fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella *B* allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 — sono aumentati di una unità.

Alla sezione è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un primo dirigente preposto alla segreteria, il quale sarà collocato fuori ruolo; due funzionari della carriera direttiva; cinque impiegati della carriera di concetto;

tre impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno uno con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

All'ufficio del pubblico ministero è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un funzionario della carriera direttiva; quattro impiegati della carriera di concetto; quattro impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno due con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

Le tabelle organiche del personale amministrativo della Corte dei conti sono incrementate del seguente numero di posti da ripartire, nelle varie carriere, ai sensi degli articoli 13, 18, secondo comma, 23, secondo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

a) carriera direttiva . . . n. 3;

b) carriera di concetto . . . » 9;

c) carriera esecutiva - personale amministrativo . . . » 7;

d) carriera ausiliaria - personale addetto agli uffici . . . . . » 4.

Art. 8.

Le sezioni regionali riunite sono composte dei presidenti di sezione e dei consiglieri della sezione del controllo e della sezione giurisdizionale, sono presiedute dal presidente di sezione più anziano e giudicano in collegio composto di numero dispari e comunque non inferiore a cinque votanti.

Art. 9.

Presso la sezione regionale giurisdizionale è costituita una commissione per il gratuito patrocinio, nominata ogni anno con decreto del presidente della Corte dei conti e composta:

a) di un consigliere assegnato alla sezione, che la presiede;

b) di un altro magistrato facente comunque parte di un collegio giudicante della sezione stessa;

c) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione designato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Cagliari.

Esercita le funzioni di segreteria il segretario della sezione stessa.

Per ciascun componente sono nominati membri supplenti.

Art. 10.

Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite sono a carico dello Stato, salvo quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della regione.

Art. 11.

I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma dell'articolo 2 e seguenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di giudizi di conto, non sia stata depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.

Art. 12.

I giudizi pendenti innanzi alla sezione giurisdizionale istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, restano attribuiti alla cognizione della sezione giurisdizionale istituita con la presente legge. Tali giudizi sono sospesi dal 18 luglio 1984 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fermi rimanendo gli effetti delle preclusioni che abbiano determinato o determinino l'inoppugnabilità dei provvedimenti emessi dalla sezione giudicante istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, restano salvi gli effetti impeditivi di decadenza ovvero interruttivi o sospensivi di prescrizione per gli atti compiuti anteriormente alla data del 18 luglio 1984.

Art. 13.

Sono fatti salvi altresì gli effetti di tutti gli atti compiuti, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, dagli organi e uffici istituiti con lo stesso decreto presidenziale.

I rapporti d'impiego e gli atti concernenti il personale e le strutture degli organi e uffici di cui al precedente comma sono fatti salvi anche per il periodo compreso tra la caducazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, e l'entrata in vigore della presente legge.

Il personale amministrativo assunto o da assumere per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale e dell'ufficio della procura generale è inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e ha l'obbligo di prestare servizio nella sede di Cagliari per la durata di almeno cinque anni.

Le prove scritte dei relativi concorsi si svolgeranno nel capoluogo della regione Sardegna.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, si provvede a carico dei capitoli iscritti nella rubrica « Corte dei conti » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario medesimo, i quali — per il triennio 1984-86 — già considerano l'onere stesso, iscritto in forza dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 maggio 1984.

Nuova suddivisione del territorio della regione Basilicata in distretti scolastici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477,

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1981, istitutivo dei distretti scolastici nella regione Basilicata;

Esaminata la delibera n. 5935 del 25 ottobre 1983 del consiglio regionale della regione Basilicata, avente ad oggètto: « Modifica della delimitazione del territorio dei distretti scolastici »;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione Basilicata;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta regionale oggetto della delibera sopracitata ed emanare, per ragioni di organicità, un unico decreto comprendente le variazioni alla ripartizione del territorio della regione Basilicata prevista dal decreto ministeriale 21 ottobre 1981;

Decreta:

Il territorio della regione Basilicata è suddiviso nei seguenti distretti scolastici:

Distretto n. 1 *con sede a Lavello e comprendente i comuni di*:

Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo S. Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Ripacandida, Rionero in Vulture, Ruvo del Monte, S. Fele, Venosa.

Distretto n. 2 *con sede a Potenza e comprendente i comuni di*:

Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Avigliano, Balvano, Baragliano, Bella, Brindisi di Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Laurenzana, Muro Lucano, Oppido Lucano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Ruoti, San Chirico Nuovo, S. Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Trivigno, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza, Fillano.

Distretto n. 3 *con sede a Moliterno comprendente i comuni di*:

Armento, Brienza, Corleto Perticara, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno di Lucania, S. Arcangelo, S. Chirico Raparo, S. Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Tramutola, Viggiano.

Distretto n. 4 *con sede a Lauria e comprendente i comuni di*:

Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Episcopia, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecchina, Viggianello.

Distretto n. 5 *con sede a Senise e comprendente i comuni di*:

Calvera, Carbone, Castronuovo S. Andrea, Cersosimo, Chiaramonte, Fardella, Francavilla sul Sinni, Noepoli, Roccanova, S. Costantino Albanese, S. Paolo Albanese, S. Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova del Mollino.

Distretto n. 6 *con sede a Matera e comprendente i comuni di*:

Bernalda, Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Cliveto Lucano, Pomarico, Salandra, Tricarico.

Distretto n. 7 *con sede a Montalbano Jonico e comprendente i comuni di*:

Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Policoro, Rotondella, S. Giorgio Lucano, S. Mauro Forte, Scanzano, Stigliano, Tursi, Valsinni, Pisticci.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì **20** *luglio* **1984**
Registro n. **44** *Istruzione, foglio n.* **303**

(5185)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa de « La Commerciale di credito, assistenza e previdenza S.m.s. » - Società di mutuo soccorso di assistenza, previdenza e credito, in Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 26 luglio 1984, n. 420552, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei con-

fronti de « La Commerciale di credito, assistenza e previdenza S.m.s. » - Società di mutuo soccorso di assistenza, previdenza e credito, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), via Dante n. 257 e direzione via Galvani n. 12, attualmente in Milano, viale Tunisia n. 48;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, che deve intendersi qui recepita, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Considerato che la predetta « La Commerciale di credito, assistenza e previdenza S.m.s. » è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private la quale nella seduta del 27 luglio 1984 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

« La Commerciale di credito, assistenza e previdenza S.m.s. » - Società di mutuo soccorso di assistenza, previdenza e credito, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), via Dante n. 257 e direzione via Galvani n. 12, attualmente in Milano, viale Tunisia n. 48, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Luigi Angeli.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo de « La Commerciale di credito, assistenza e previdenza S.m.s. », ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(5208)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 settembre 1984.

Termini e modalità per la presentazione delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione vino e prodotti vinicoli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 del 26 aprile 1984;

Visto il regolamento (CEE) n. 2102/84 del 13 luglio 1984 della commissione, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo ed in particolare i suoi articoli 1, 2, 3, 12 e 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto del 24 luglio 1976, recante disposizioni relative ai termini e alle modalità per la presentazione delle denunce annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto del 3 luglio 1979, contenente modelli relativi alle denunce annuali di produzione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà, concessa agli Stati membri dall'art. 1, par. 2, del citato regolamento (CEE) n. 2102/84, di esonerare dalla dichiarazione di raccolta i produttori associati o aderenti ad una cantina cooperativa o ad un'associazione, che consegnino la totalità del loro raccolto ad una cantina o associazione;

Considerata la necessità di prendere le misure necessarie per consentire ai produttori di vino, acquirenti di mosti ottenuti a loro volta da uve acquistate, di disporre delle informazioni che sono tenuti ad indicare nella dichiarazione di produzione ed in particolare di quelle relative alla resa per ettaro;

Considerato che, per garantire ai produttori soggetti all'obbligo della dichiarazione di produzione la tempestiva disponibilità del dato relativo alla resa per ettaro, occorre fissare la data ultima entro la quale i produttori, che hanno ceduto a terzi prodotti diversi dal vino, sono tenuti a comunicare, per iscritto, ai destinatari di tali prodotti la resa per ettaro indicata nella loro dichiarazione di raccolta;

Considerato che per convertire i quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri e litri di vino, da indicare nelle dichiarazioni di raccolta e di produzione, occorre fissare i coefficienti da applicare, modulandoli secondo le varie regioni di produzione;

Tenuto conto che l'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2102/84 lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri, che prevedono per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta e di produzione date anteriori a quelle stabilite dall'art. 5 del regolamento medesimo;

Considerato che l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 1 della legge 10 luglio 1971, n. 543, stabilisce quale termine di presentazione della dichiarazione di produzione il 29 novembre di ogni anno;

Ritenuta l'opportunità di fissare un'unica data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta e di produzione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 337/79 e n. 2102/84, citati in premesse, i produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino devono dichiarare ogni anno i quantitativi di uve raccolte e di prodotti vinicoli ottenuti.

Le dichiarazioni, prescritte dalle succitate norme comunitarie, devono essere compilate su stampati conformi ai modelli *A* (dichiarazione di raccolta) e *B* (dichiarazione di produzione), annessi al presente decreto.

Sono tuttavia dispensati dalla dichiarazione di raccolta delle uve oltre ai produttori, di cui all'art. 1, par. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) numero 2102/84, quelli associati o aderenti ad una cantina cooperativa o ad un'associazione, che consegnino la totalità del proprio raccolto a detta cantina od associazione.

In tal caso, i produttori di uve sono tenuti a fornire alla cantina od associazione di appartenenza le informazioni relative alla produzione per ettaro espressa in ettolitri e litri di vino secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

Gli elaboratori di mosti, ottenuti da uve acquistate, debbono farsi rilasciare, per iscritto, dai produttori delle uve i dati relativi alla produzione per ettaro espressa in ettolitri e litri di vino, secondo le modalità di cui all'art. 4.

Detti elaboratori, all'atto della cessione dei mosti così ottenuti al vinificatore, debbono indicare nella casella 23 del documento di accompagnamento V.A.1 la relativa produzione per ettaro espressa in ettolitri e litri di vino. Il dato da indicare nella casella 23 del citato documento sarà determinato, qualora il mosto provenga da partite di uve di diverse produzioni unitarie, dalla media aritmetica ponderata delle anzidette produzioni.

Art. 3.

I produttori che hanno ceduto a terzi prodotti diversi dal vino (uve, mosti, vino nuovo ancora in fermentazione) devono far pervenire, per iscritto, ai destinatari di tali prodotti il dato relativo alla produzione per ettaro espresso in ettolitri e litri di vino, indicato nella propria dichiarazione di raccolta, almeno tre giorni prima del termine ultimo, stabilito al successivo art. 5 per la presentazione della dichiarazione di produzione.

Art. 4.

I quantitativi dei prodotti diversi dal vino (uve, mosti e vino nuovo ancora in fermentazione) da indicare nelle dichiarazioni di raccolta e di produzione devono essere, anch'essi, espressi in ettolitri e litri di vino.

Il coefficiente da utilizzare per la conversione dei prodotti, di cui al precedente comma, in ettolitri e litri di vino è pari alla media delle normali rese in vino constatate nella stessa zona di produzione.

Art. 5.

Le dichiarazioni di raccolta e di produzione, di cui all'art. 1, devono essere presentate entro la data del 29 novembre di ciascun anno al comune, nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione. Nel caso in cui sussista a carico del viticoltore produttore delle uve il solo obbligo della presentazione della dichiarazione di raccolta, questa deve essere presentata presso il comune nel cui territorio ricadono i vigneti che hanno prodotto le uve oggetto di dichiarazione. Se tali vigneti sono ubicati in due o più comuni il comune, a cui deve essere presentata la dichiarazione di raccolta, sarà quello nel cui territorio la quantità di uva raccolta è prevalente.

Le dichiarazioni, di cui al comma precedente, debbono essere redatte in cinque copie. Il comune che le riceve tratterrà una copia per sé, ne restituirà una all'interessato con il proprio visto di ricevuta e provvederà a trasmettere, entro e non oltre il 10 dicembre, le altre tre copie: al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione I; all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, competente per territorio; all'ufficio provinciale dell'assessorato regionale all'agricoltura anch'esso competente per territorio.

Art. 6.

I produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono usare il modello riportato nel retro della dichiarazione di produzione in luogo del prescritto registro di carico e scarico.

In tal caso, anche il retro della dichiarazione di produzione (mod. *B*) dovrà riportare, nell'apposito spazio, la data ed il timbro del comune che ha ricevuto la dichiarazione stessa.

Art. 7.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 337/79, e successive modifiche ed integrazioni, sono considerate varietà di uve a duplice attitudine, da tavola e per la vinificazione: il Moscato di Terracina coltivato nella provincia di Latina e la Regina e Regina dei vigneti coltivate nella provincia di Chieti.

Art. 8.

La mancata presentazione, entro il termine prescritto, delle dichiarazioni di cui all'art. 1 o la presentazione di dichiarazioni non veritiere comporta l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 9.

Sono abrogati:

il decreto ministeriale 24 luglio 1976, e successive modificazioni, recante termini e modalità per la presentazione delle denunce annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli;

il decreto ministeriale 3 luglio 1979, contenente modelli relativi alle denunce annuali di produzione e di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DELLE UVE

Mod. A

Sezione a) - Informazioni relative al dichiarante

Cognome e nome o ragione sociale		Codice fiscale / Partita IVA	
Domicilio o sede sociale - Via e numero civico	Comune	Cap.	Pr.
Data, comune e provincia di nascita	Viticoltore non vinificatore ☐	Viticoltore vinificatore ☐	

Sezione b) - Informazioni relative alla superficie viticola coltivata ubicata nella provincia di ☐

N.	Comune	Superficie in produz. Ettari	Are	N.	Comune	Superficie in produz. Ettari	Are
1				3			
2				4			

Sezione c) - Informazioni relative alla produzione di uve

	Categoria dei vigneti	Superficie in prod.		Quantitativi di uva raccolta				Resa media in hl x ettaro	
				In quintali		In ettolitri e litri di vino			
		Ettari	Are	Nera	Bianca	Rosso o rosato	Bianco	Rosso o rosato	Bianco
1	Per vini da tavola								
2	Per vini ad indicazione geografica								
3	Per vini d.o.c. e d.o.c.g.								
4	Per uve da mensa destinate alla vinificazione								
5	Per uve a duplice attitudine								

Sezione d) - Informazioni relative alla destinazione delle uve e/o dei mosti

Cognome e nome o ragione sociale del destinatario		Codice fiscale / Partita IVA
Intermediario non vinificatore ☐	Vinificatore singolo ☐	Organismo associativo vinificatore ☐

	Categoria prodotti ceduti (in ettolitri o litri di vino)	Uve		Mosti ottenuti da uve	
		Nere	Bianche	Nere	Bianche
1	Per vino da tavola				
2	Per vino ad indicazione geografica				
3	Per vino d.o.c. e d.o.c.g.				
4	Per vino da uve da mensa				
5	Per vino da uve a duplice attitudine				

Sezione d) - Informazioni relative alla destinazione delle uve e/o dei mosti

Cognome e nome o ragione sociale del destinatario — Codice fiscale/Partita IVA

Intermediario non vinificatore ☐ Vinificatore singolo ☐ Organismo associativo vinificatore ☐

	Categoria prodotti ceduti (In ettolitri e litri di vino)	Uve		Mosti ottenuti da uve	
		Nere	Bianche	Nere	Bianche
1	Per vino da tavola				
2	Per vino ad indicazione geografica				
3	Per vino d.o.c. e d.o.c.g.				
4	Per vino da uve da mensa				
5	Per vino da uve a duplice attitudine				

Sezione d) - Informazioni relative alla destinazione delle uve e/o dei mosti

Cognome e nome o ragione sociale del destinatario — Codice fiscale/Partita IVA

Intermediario non vinificatore ☐ Vinificatore singolo ☐ Organismo associativo vinificatore ☐

	Categoria prodotti ceduti (In ettolitri e litri di vino)	Uve		Mosti ottenuti da uve	
		Nere	Bianche	Nere	Bianche
1	Per vino da tavola				
2	Per vino ad indicazione geografica				
3	Per vino d.o.c. e d.o.c.g.				
4	Per vino da uve da mensa				
5	Per vino da uve a duplice attitudine				

Sezione d) - Informazioni relative alla destinazione delle uve e/o dei mosti

Cognome e nome o ragione sociale del destinatario — Codice fiscale/Partita IVA

Intermediario non vinificatore ☐ Vinificatore singolo ☐ Organismo associativo vinificatore ☐

	Categoria prodotti ceduti (In ettolitri e litri di vino)	Uve		Mosti ottenuti da uve	
		Nere	Bianche	Nere	Bianche
1	Per vino da tavola				
2	Per vino ad indicazione geografica				
3	Per vino d.o.c. e d.o.c.g.				
4	Per vino da uve da mensa				
5	Per vino da uve a duplice attitudine				

Firma del dichiarante

....

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Numero dichiarazione Data ricezione

Timbro

....

l'incaricato della ricezione

Mod. B

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE DI VINO

Sezione a) - Informazioni relative al dichiarante

Cognome e Nome o ragione sociale		Codice fiscale/Partita IVA
Domicilio o sede sociale - Via e numero civico	Comune	Cap. / Pr.
Data, comune e provincia di nascita		

Sezione b) - Informazioni relative al dichiarante singolo

- ☐ - *Produttore di vino ottenuto da uve proprie*
- ☐ - Produttore di vino ottenuto da uve e/o mosti propri ed acquistati
- ☐ - Produttore di vino ottenuto da uve e/o mosti acquistati

Sezione c) - Informazioni relative agli organismi associativi

☐ Cantina sociale ☐ Altra organizzazione associativa

Numero soci iscritti	Numero soci conferenti	Numero altri fornitori	Uva lavorata (in quintali)	Vino prodotto (in ettolitri)	Capacità vasi vinari in hl

INDIRIZZO STABILIMENTI DI PRODUZIONE NELLA PROVINCIA DI:

	Via e numero civico	Comune	Cap.
1			
2			

Sezione d) - Informazioni relative alla località in cui sono detenuti tutti i prodotti oggetto della presente dichiarazione

Via e numero civico	Comune	Cap.	Pr.

Sezione e) - Informazioni relative ai vini ottenuti ed ai prodotti detenuti

	Vini ottenuti dall'inizio della campagna in ettolitri e litri		Da uve	Da mosti	Superfice d'origine	Resa media in hl x ettaro	Prodotti detenuti al momento della presentazione della dichiarazione		
1	Vini da tavola	Rossi o rosati					Uve non trasformate	r	
		Bianchi						b	
2	Vini ad indicazione geografica	Rossi o rosati					Mosti di uve	r	
		Bianchi						b	
3	Vini d.o.c. e d.o.c.g.	Rossi o rosati					Mosti parzialmente fermentati	r	
		Bianchi						b	
4	Vini da uve da mensa	Rossi o rosati					Vini nuovi ancora in fermentazione	r	
		Bianchi						b	
5	Vini da uve a duplice attitudine	Rossi o rosati					Mosti concentrati		
		Bianchi					Mosti concentrati rettificati		

GIACENZE AL 31 AGOSTO 198.....

Vino - hl. ....

Mosto - hl. ....

PRODUZIONE ANNO 198.....

Uva prodotta - q.li ....

Vino ottenuto - hl. ....

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... Al N. ....

.... lì ....

(Timbro)

Firma

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... Al N. ....

.... lì ....

(Timbro)

Firma

REGISTRAZIONI DI CARICO E SCARICO (Da conservare per 5 anni ai sensi dell'art 11 del D M 22/5/1975)

N. ordine	Data operazione	Bolletta di accompagnamento o Documenti giustificativi		Uve (q.li)		Sottoprodotti (Vinacce Feccia ecc.) (q.li)		Mosto (hl.)		Vino da tavola (hl.)		Vino e denominazione di origine controllata (hl.)	
		Modello	Numero di serie	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
	A riportare												

Firma del dichiarante

....

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Numero dichiarazione Data ricezione

Timbro

....

L'incaricato della ricezione

Allegato "FORNITORI" alla dichiarazione Mod. B

presentata da .... Codice fiscale/Partita IVA

Sezione f) - Informazioni relative al fornitore

Cognome e nome o ragione sociale | Codice fiscale/Partita IVA

Domicilio o sede sociale - Via e numero civico | Comune | Cap. | Pr.

Socio conferente in toto ☐ | Socio conferente in parte ☐ | Fornitore non socio ☐

	Categoria dei vigneti	Superficie Ettari	Are	Uve in ettol. e lt. di vino	Mosti in hl. e lt. di vino	Resa media in hl. x ettaro
1	Per vini da tavola					
2	Per vini ad indicazione geografica					
3	Per vini d.o.c. e d.o.c.g.					
4	Per vini da uve da mensa					
5	Per vini da uve a duplice attitudine					

Sezione f) - Informazioni relative al fornitore

Cognome e nome o ragione sociale | Codice fiscale/Partita IVA

Domicilio o sede sociale - Via e numero civico | Comune | Cap. | Pr.

Socio conferente in toto ☐ | Socio conferente in parte ☐ | Fornitore non socio ☐

	Categoria dei vigneti	Superficie Ettari	Are	Uve in ettol. e lt. di vino	Mosti in hl. e lt. di vino	Resa media in hl. x ettaro
1	Per vini da tavola					
2	Per vini ad indicazione geografica					
3	Per vini d.o.c. e d.o.c.g.					
4	Per vini da uve da mensa					
5	Per vini da uve a duplice attitudine					

Sezione f) - Informazioni relative al fornitore

Cognome e nome o ragione sociale | Codice fiscale/Partita IVA

Domicilio o sede sociale - Via e numero civico | Comune | Cap. | Pr.

Socio conferente in toto ☐ | Socio conferente in parte ☐ | Fornitore non socio ☐

	Categoria dei vigneti	Superficie Ettari	Are	Uve in ettol. e lt. di vino	Mosti in hl. e lt. di vino	Resa media in hl. x ettaro
1	Per vini da tavola					
2	Per vini ad indicazione geografica					
3	Per vini d.o.c. e d.o.c.g.					
4	Per vini da uve da mensa					
5	Per vini da uve a duplice attitudine					

Sezione f) - Informazioni relative al fornitore

Cognome e nome o ragione sociale		Codice fiscale/Partita IVA
Domicilio o sede sociale - Via e numero civico	Comune	Cap. Pr.
Socio conferente in toto ☐	Socio conferente in parte ☐	Fornitore non socio ☐

	Categoria dei vigneti	Superficie Ettari	Are	Uve in ettol. e lt. di vino	Mosti in hl. e lt. di vino	Resa media in hl. x ettaro
1	Per vini da tavola					
2	Per vini ad indicazione geografica					
3	Per vini d.o.c. e d.o.c.g.					
4	Per vini da uve da mensa					
5	Per vini da uve a duplice attitudine					

Sezione f) - Informazioni relative al fornitore

Cognome e nome o ragione sociale		Codice fiscale/Partita IVA
Domicilio o sede sociale - Via e numero civico	Comune	Cap. Pr.
Socio conferente in toto ☐	Socio conferente in parte ☐	Fornitore non socio ☐

	Categoria dei vigneti	Superficie Ettari	Are	Uve in ettol. e lt. di vino	Mosti in hl. e lt. di vino	Resa media in hl. x ettaro
1	Per vini da tavola					
2	Per vini ad indicazione geografica					
3	Per vini d.o.c. e d.o.c.g.					
4	Per vini da uve da mensa					
5	Per vini da uve a duplice attitudine					

Sezione f) - Informazioni relative al fornitore

Cognome e nome o ragione sociale		Codice fiscale/Partita IVA
Domicilio o sede sociale - Via e numero civico	Comune	Cap. Pr.
Socio conferente in toto ☐	Socio conferente in parte ☐	Fornitore non socio ☐

	Categoria dei vigneti	Superficie Ettari	Are	Uve in ettol. e lt. di vino	Mosti in hl. e lt. di vino	Resa media in hl. x ettaro
1	Per vini da tavola					
2	Per vini ad indicazione geografica					
3	Per vini d.o.c. e d.o.c.g.					
4	Per vini da uve da mensa					
5	Per vini da uve a duplice attitudine					

Firma del dichiarante

....

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Numero dichiarazione Data ricezione

Timbro

....
l'incaricato della ricezione

NORME PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI *A* E *B* RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DI RACCOLTA E DI PRODUZIONE DEI PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLO.

AVVERTENZE GENERALI

Le dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione di vino vanno compilate in cinque copie e presentate al comune competente.

Esse sono destinate, a cura del comune stesso:

una copia al comune ricevente;

una copia all'ufficio provinciale dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio;

una copia al servizio della repressione frodi competente per territorio;

l'originale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica - Divisione I - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

una copia al dichiarante debitamente vistata dal comune ricevente.

Nei casi in cui i soggetti interessati sono tenuti a presentare sia la dichiarazione di raccolta delle uve che la dichiarazione di produzione di vino, le dichiarazioni devono essere presentate al comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione.

Tali dichiarazioni devono essere presentate insieme avendo cura di unire le stesse (se del caso, con uno spillo o un punto metallico) in modo che la denuncia di produzione (mod. *B*) sia sovrapposta all'altra. Tale accorgimento consentirà una più agevole gestione della documentazione nelle successive fasi di lavoro statistico.

Qualora il viticoltore sia obbligato alla sola dichiarazione di raccolta, questa deve essere presentata presso il comune nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione. Se tali vigneti sono ubicati in due o più comuni di una stessa provincia, l'interessato deve presentare la dichiarazione di raccolta nel comune, nel cui territorio, la quantità di uva raccolta è prevalente.

Se, invece, i vigneti sono ubicati in comuni di province diverse, l'interessato deve presentare una dichiarazione di raccolta per ogni provincia e, nell'ambito di ciascuna provincia, al comune competente secondo i criteri indicati al punto precedente.

Qualora dopo la presentazione di esse e, comunque, prima della data del 29 novembre, si siano verificati eventi di significativa rilevanza rispetto al contenuto delle stesse, il dichiarante è tenuto a presentare una successiva dichiarazione integrativa — non sostitutiva della precedente (ad es. per quanto riguarda il vino, deve indicare soltanto i quantitativi prodotti dopo la prima dichiarazione) — sempreché la presentazione avvenga entro e non oltre la predetta data del 29 novembre.

In tale caso, il dichiarante deve evidenziare sul modulo che trattasi di « dichiarazione integrativa ».

Negli spazi riservati alla indicazione della partita IVA/codice fiscale devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi della partita IVA o, per i soggetti che non sono titolari di partita IVA, del codice fiscale.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RACCOLTA (MOD. *A*)

Soggetti interessati

Questo modello deve essere compilato dalle persone fisiche o giuridiche o dalle associazioni di dette persone che producono uve e/o mosti destinati alla vinificazione, con esclusione dei produttori:

le cui aziende comprendono meno di dieci are di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma durante la campagna;

che trasformano direttamente o fanno trasformare per loro conto la totalità dei loro raccolti di uve e/o di mosti;

associati che conferiscono totalmente il loro raccolto ad una cantina sociale o ad altro organismo associativo.

Sezione a). Si raccomanda di indicare i dati richiesti in carattere stampatello o a macchina.

Sezione b). Come già precisato nelle avvertenze generali, in tale sezione devono essere fornite le informazioni relative alle superfici coltivate a vigneto nell'ambito di una sola provincia. Nel caso siano interessate più province, vanno compilate tante dichiarazioni quante sono le province in cui sono ubicati i vigneti.

Sezione c). La superficie da indicare per la corrispondente categoria di vigneto deve essere quella in produzione, vale a dire, quella in cui sono state prodotte le uve oggetto della dichiarazione. Ovvio, quindi, che le superfici dei vigneti non ancora in produzione o abbandonati, non dovranno essere indicate.

Nel caso di coltura secondaria, indicare soltanto la superficie effettivamente destinata a vite. I quantitativi di uva raccolta devono essere espressi sia in quintali che in ettolitri e litri di vino. Il coefficiente da utilizzare per la conversione dei quintali di uva in ettolitri e litri di vino è quello ottenuto dalla media delle normali rese in vino constatate nella zona di produzione.

La resa media per ettaro deve essere indicata per ciascuna categoria di vigneti e deve essere espressa in ettolitri di vino. La resa si ottiene dividendo la quantità totale di vino (vini bianchi più rossi/rosati) per la superficie in produzione.

I dati richiesti al rigo 5 riguardano i produttori di uve Regina e Regina dei vigneti raccolte in provincia di Chieti e Moscato di Terracina raccolte in provincia di Latina entro il limite, rispettivamente, di 100 q.li/ha e di 40 q.li/ha. Le quantità di uve eccedenti gli anzidetti limiti e destinate alla vinificazione vanno indicate, invece, nel precedente rigo 4 tra le uve da mensa.

Sezione d). Tale sezione va compilata per ogni destinatario delle uve e/o mosti. Nel caso in cui i destinatari siano più di quattro dovranno essere utilizzate le sezioni *d*) di altri modelli *A*, ricompilando, anche, per ciascuno di essi, la sezione *a*) (informazioni relative al dichiarante).

Tali modelli suppletivi (in cinque copie) dovranno essere sottoscritti e allegati al modello *A* principale.

Per intermediario non vinificatore deve intendersi colui il quale acquista uve e/o mosto da destinare, successivamente, ad altri elaboratori.

Per quanto riguarda le informazioni richieste alle righe 4 e 5, valgono le stesse considerazioni fatte nella precedente sezione *c*).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE DI VINO (MOD. *B*)

Soggetti interessati

Questo modello deve essere compilato dalle persone fisiche o giuridiche o associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che hanno prodotto vino ovvero che detengono, al 29 novembre, uve e/o mosti destinati alla vinificazione.

Sezione a). Valgono le stesse istruzioni dettate per la compilazione della sezione *a*) del mod. *A*.

Sezione b). Contrassegnare la casella relativa alla categoria che identifica il dichiarante.

Sezione c). Questa sezione è riservata alle cantine sociali e agli altri organismi associativi.

Qualora gli stabilimenti di produzione siano più di due, dovrà essere redatto e allegato al modello *B* un elenco aggiuntivo (in cinque copie) avendo cura di riportare nella intestazione i dati indicati nella sezione *a*).

Sezione d). E' riservata alla indicazione della località in cui sono detenuti i prodotti oggetto della dichiarazione. Qualora i depositi siano più di uno, dovrà essere redatto un elenco aggiuntivo (sempre in cinque copie) avendo cura di riportare nella intestazione i dati indicati nella sezione *a*); tale elenco dovrà essere sottoscritto e allegato al modello *B*.

Sezione e). Per quanto riguarda le righe 4 e 5 valgono le istruzioni di cui alla sezione *c*) del modello *A*. Dai quantitativi di vino, ottenuti dall'inizio della campagna, da indicare nelle colonne « da uve » e « da mosti », debbono essere detratti i maggiori quantitativi di vino ottenuti a seguito dell'impiego di mosti di uve concentrati e concentrati rettificati provenienti dalle campagne precedenti ed utilizzati per aumentare la gradazione alcolometrica volumica.

I dati relativi alla « superficie d'origine » vanno indicati solo nel caso in cui il vinificatore trasformi tutta ed esclusivamente la propria produzione di uva. Per tale motivo, lo stesso non è tenuto a presentare la dichiarazione di raccolta.

L'indicazione della resa media per ettaro è obbligatoria e deve essere riportata per ciascuna categoria di vino ottenuto. Qualora il vino dichiarato provenga da partite di uve e/o mosti di diverse rese unitarie, la resa media da indicare nel corrispondente spazio sarà quella aritmetica ponderata.

I prodotti detenuti al momento della presentazione della dichiarazione vanno espressi in ettolitri e litri di vino se trattasi di uve non trasformate ma destinate alla vinificazione — mosti di uve, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione — mentre i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati vanno espressi in ettolitri e litri di mosto.

Retro modello B. I viticoltori che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli e a condizione che non procedano alla elaborazione di vini spumanti, frizzanti, liquorosi, alcoolizzati, aromatizzati nonché alla produzione di mosto ed al taglio di vini, possono utilizzare in sostituzione dei prescritti registri di carico e scarico, il retro del modello *B*, limitatamente alla copia loro destinata per ricevuta.

Sezione f). Questa sezione costituisce un allegato al modello *B*, e deve essere compilata dal dichiarante per ogni fornitore dei prodotti che hanno dato origine a quelli oggetto della sua dichiarazione.

Pertanto dovranno essere compilate tante sezioni per quanti sono i fornitori stessi utilizzando, se necessario, altri modelli « allegato fornitori ».

(5186)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 settembre 1984.

Modificazione al decreto ministeriale 14 giugno 1982, recante l'elenco delle associazioni fra i principi attivi ammessi nelle preparazioni degli integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi, nonché loro modalità di impiego.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visti i propri decreti 30 luglio 1979 e 14 giugno 1982 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 7 settembre 1979 e n. 170 del 23 giugno 1982, concernenti rispettivamente l'elenco degli additivi tecnologici destinati alla preparazione degli integratori medicati per la terapia, e l'elenco delle associazioni fra principi attivi ed additivi ammesse negli integratori medicati per la chemioprofilassi;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto ministeriale 14 giugno 1982, che estende agli integratori destinati alla chemioprofilassi la normativa contenuta nel decreto ministeriale 30 luglio 1979;

Ritenuta l'opportunità di limitare tale estensione alla possibilità di impiegare nella preparazione degli integratori medicati per la chemioprofilassi gli additivi tecnologici consentiti nella preparazione degli integratori medicati destinati alla terapia;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, sub *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto 14 giugno 1982, citato nelle premesse è così sostituito:

« Gli additivi elencati nell'allegato al decreto 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 7 settembre 1979, possono essere impiegati, secondo buona norma di fabbricazione e comunque nella quantità minima atta ad ottenere l'effetto desiderato, in aggiunta al supporto nella preparazione degli integratori medicati per la chemioprofilassi.

Le domande di registrazione degli integratori medicati per la chemioprofilassi nei quali siano stati aggiunti gli additivi di cui sopra devono recare l'indicazione quali-quantitativa degli additivi stessi, nonché le finalità del loro impiego.

La qualità e la quantità di detti additivi devono altresì essere dichiarate, da parte dei produttori, dietro richiesta degli acquirenti o degli organi ufficiali preposti alla vigilanza e al controllo ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(5203)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 settembre 1984, n. **659.**

Autorizzazione ad accettare alcuni legati a favore dello Stato.

N. 659. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e per i beni culturali e ambientali, viene autorizzato l'acquisto dei legati disposti da Umberto di Savoia, datati 24 luglio 1982, aventi ad oggetto rispettivamente i documenti dell'archivio storico conservati a Villa Italia in Cascais (Portogallo) e la collezione delle medaglie di Casa Savoia. L'acquisto dei legati si intende subordinato alle condizioni espressamente indicate nelle disposizioni di ultima volontà.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1984
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 201

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2685/84 della commissione, del 21 settembre 1984, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2686/84 della commissione, del 21 settembre 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 257 *del* 26 *settembre* 1984.

(242/C)

Regolamento (CEE) n. 2687/84 del Consiglio, del 18 settembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/83 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione.

Regolamento (CEE) n. 2688/84 della commissione, del 24 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2689/84 della commissione, del 24 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2690/84 della commissione, del 21 settembre 1984, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese e della Cecoslovacchia e chiude la procedura relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Spagna e della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2691/84 della commissione, del 24 settembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2267/84 recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2692/84 della commissione, del 24 settembre 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2604/84, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo. di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 2693/84 della commissione, del 24 settembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2694/84 della commissione, del 24 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 197 del 27 luglio 1984.

Pubblicati nel n. L 255 *del* 25 *settembre* 1984.

(243/C)

Regolamento (CEE) n. 2695/84 della commissione, del 25 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2696/84 della commissione, del 25 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2697/84 della commissione, del 25 settembre 1984, recante sospensione temporanea degli acquisti all'intervento di carne bovina in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2698/84 della commissione, del 25 settembre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 2699/84 della commissione, del 25 settembre 1984, che fissa, i prelievi all'importazione per i bovini e per le carni diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2700/84 della commissione, del 25 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2701/84 della commissione, del 25 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 2702/84 della commissione, del 25 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2703/84 della commissione, del 25 settembre 1984, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2704/84 della commissione, del 25 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2288/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 262/79, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, e i regolamenti (CEE) n. 1932/81 e (CEE) n. 1687/76, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 210 del 7 agosto 1984.

Pubblicati nel n. L 256 *del* 26 *settembre* 1984.

(244/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Marycorset di Morelli Cesare e C., in S. Arpino

Con decreto ministeriale 14 settembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 13.565.000, dovuto dalla S.a.s. Marycorset di Morelli Cesare e C., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Caserta è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4995)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esproprio per causa di pubblica utilità di terreni, laghi e fabbricati nei comuni di Latina e Sabaudia per la migliore tutela e valorizzazione del Parco nazionale del Circeo.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1984, registro n. 1, foglio n. 139, è stata disposta ai sensi delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 22 ottobre 1971, n. 865, la espropriazione, per causa di pubblica utilità, di Ha 1.544,76.30 di terreni, laghi, fabbricati e strutture aziendali già di proprietà della società Bonifica di Fogliano ed ora per Ha 1.518,66.20 di proprietà della società Grassetto casa S.p.a., con sede in Padova e per Ha 26,10.10 di proprietà del sig. Mecheri Mario residente a Genzano di Roma, viale F.lli Roselli, 15 e distinti in catasto come segue:

A) *Proprietà della società Grassetto casa S.p.a.*:

comune di Sabaudia: foglio 32, part. 5, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 50, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; foglio 53, part. 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 50, 53, 54, 62, 65, 66, 67, 71, 77, 78, 79; foglio 68, part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22; foglio 70, part. 9, 32, 35; foglio 81, part. 1, 2, 3, 5; foglio 32, part. 17; partita n. 1 enti urbani e promiscui, foglio 32, part. 2; nuovo catasto edilizio urbano partita 70, foglio 32, part. 2, 82, 83;

comune di Latina: foglio 252, part. 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 57, 58, 59, 60; foglio 254, part. 2p, 6, 7, 8, 9, 19, 25, 32, 33, 34, 38p, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 55, 64, 68; foglio 268, part. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14p, 15, 18; foglio 269, part. 24, 28, 30, 31, 32, 35, 37; foglio 270, part. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; nuovo catasto edilizio urbano partita 142, foglio 268, part. 38/1, 38/2, 39, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 49.

B) *Proprietà del sig. Mecheri Mario*:

comune di Latina: foglio 268, part. 37/1, 37/2, 37/3, 50, 36/1, A-19, 20, 22, 24, 26, 21p, 23p, 27, 29, 30, 31; foglio 254, part. 77; foglio 268, part. 34/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 35/4, 5, 6, 7, 45, 46, 47, 48, 49, 13.

La indennità di esproprio è stata determinata in complessive L. 27.038.900.000 di cui L. 25.046.565.000 per la proprietà della società Grassetto casa S.p.a. e L. 1.992.335.000 per la proprietà del sig. Mecheri Mario.

(4855)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 8 settembre 1984, n. 6, è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'argento

Viesti Antonio, generale di divisione, nato a Ostuni (Brindisi) il 26 giugno 1933. — Capo del IV reparto dello SM dell'Esercito ed ispettore logistico, profondamente consapevole degli stretti legami che vincolano l'apparato militare alla potenzialità della struttura industriale e condizionano lo sviluppo di uno strumento operativo moderno, ha incentivato la reciproca conoscenza e lo sviluppo di una incisiva ed integrata collaborazione tra Esercito e industria nazionale. Nel quadro di un intenso programma di potenziamento di settori fondamentali quali la difesa controcarri e controaerei, la mobilità tattica e logistica, il comando e controllo, ha costantemente promosso la ricerca di un impegno consortile tra le industrie nazionali, con risultati di rilievo soprattutto nel campo dei mezzi corazzati e blindati e del sistema campale di trasmissioni ed informazioni (Catrin). Le sue qualità ed il suo impegno hanno fatto sì che le esigenze della Difesa, inserite in un ampio contesto di pianificazione economico-industriale, dessero risposta concreta alle direttive del capo di SM dell'Esercito in armonia con la azione sviluppata dal segretario generale e direttore nazionale degli armamenti. La sua instancabile ed appassionata opera ha suscitato un proficuo processo di osmosi tra le diverse industrie, accreditando in tal modo all'esterno una immagine nuova della forza armata, di palpitante stimolo anche per le future problematiche del settore. — Roma, 22 ottobre 1983-30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1984, n. 7, è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce di bronzo

Verzolini Enzo, tenente colonnello, nato a Roma il 12 maggio 1927. — Ufficiale di eccezionale e aggiornatissima preparazione tecnico-scientifica e di non comune senso del dovere, quale capo sezione ha fornito al comando trasporti e materiali dell'Esercito una collaborazione di altissima qualità, caratterizzata da pienezza d'impegno creativo. Chiamato a far parte del gruppo di lavoro per la definizione dei requisiti militari e di progetto del carro di seconda generazione e del veicolo blindato da combattimento a ruote, ha dato al lavoro collegiale elevato contributo di scienza ed esperienza, promuovendo e introducendo nella configurazione progettuale criteri innovativi, volti a garantire, secondo le tecniche più avanzate, la rispondenza dei progettandi complessi d'arma ai requisiti logistici di un razionale mantenimento. — Roma, 15 febbraio 1984-6 luglio 1984.

(5213)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 15 giugno 1984: « Elenco di cui all'art. 1, lettera c), della legge n. 348/82, delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 167 del 19 giugno 1984).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe dopo le parole: « Reliance Insurance Company, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma », va aggiunto: « limitatamente alla infedeltà dei dipendenti ».

(5214)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazioni all'ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984, concernente interventi finalizzati al recupero edilizio nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 355/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984, concernente interventi finalizzati al recupero edilizio nel comune di Pozzuoli;

Rilevato che il testo dell'art. 5 della cennata ordinanza non e conforme a quello deliberato dal consiglio comunale nella seduta dell'8 agosto 1984;

Ravvisata la necessità di apportare all'ordinanza stessa la opportuna integrazione;

Dispone:

La lettera *b)* dell'art. 5 dell'ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984 è sostituita dalla seguente:

b) per le altre unità immobiliari in proprietà alla stessa data del 31 agosto 1983, eccedenti la prima, mediante:

1) in via preliminare, la corresponsione delle indennità di espropriazione da determinarsi con le modalità di cui alla lettera *b)* del precedente art. 4;

2) in via alternativa, l'assegnazione, in proprietà, di unità immobiliari per valore corrispondente al cento per cento del valore delle unità demolite. Il valore delle unità immobiliari del nuovo quartiere Monteruscello, è quello risultante dai soli costi di costruzione delle abitazioni secondo i contratti di appalto.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5188)

Misure dirette ad agevolare operazioni creditizie nelle zone colpite dai terremoti del 29 aprile 1984 e del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 356/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la nota della giunta regionale dell'Abruzzo n. 1172/UPC del 1° agosto 1984 in ordine alla rimozione degli ostacoli esistenti nell'assetto amministrativo e normativo delle casse di risparmio che non consentono di erogare, anche nell'ambito proprio della fruizione del credito, importi, quali spese di esercizio, in favore delle popolazioni e delle zone terremotate;

Vista la nota n. 241332 del 25 settembre 1984 con la quale il Ministero del tesoro esprime parere in merito;

Ritenuto che le proposte avanzate della Cassa di risparmio, si appalesano nel momento attuale quantomai opportune per avviare un minimo di ripresa economica nelle zone terremotate e, quindi, possono essere accolte oltre che per l'Abruzzo anche per le altre zone colpite dai recenti terremoti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le aziende e gli istituti di credito possono imputare alle spese correnti di esercizio le somme impiegate nell'acquisto di beni e servizi da destinare ai sinistrati dei sismi del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. Gli stessi enti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento creditizio, possono altresì concedere nel territorio delle regioni sopracitate finanziamenti in deroga alle disposizioni legislative e statutarie vigenti, ivi compresi eventuali limiti quantitativi contenuti negli stessi, ed alle relative modalità esecutive.

Art. 2.

Nella concessione dei benefici di cui al precedente articolo le aziende e gli istituti di credito non possono alterare l'equilibrio economico del proprio bilancio dell'esercizio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5189)

Integrazioni e modificazioni all'ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, concernente disciplina degli interventi nel settore agricolo colpito dai terremoti del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 357/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984;

Vista l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984;

Vista l'ordinanza n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984;

Vista l'ordinanza n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984;

Considerato che non appare opportuno istituire presso la regione Umbria l'ufficio del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti che avrebbe competenza solo per l'attività di consulenza e controllo relativa al settore agricolo;

Considerato, altresì, che tale attività per effetto delle ordinanze n. 77/FPC del 30 novembre 1983 e n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, è svolta dalla regione Umbria per le attività di riattazione degli edifici danneggiati dal terremoto;

Ravvisata l'opportunità di affidare alla regione Umbria il compito di consulenza e controllo sulla attività di riattazione anche nel settore agricolo per evitare una duplice disciplina per la stessa materia;

Ravvisata, inoltre, la necessità di chiarire la portata delle norme contenute nell'art. 3 dell'ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 che ha dato luogo a dubbi interpretativi in sede di pratica attuazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 3 dell'ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui alla presente ordinanza sono erogati per la riattazione, la riparazione o ripristino e la ricostruzione delle strutture agricole, in relazione all'entità della spesa ammessa a contributo, e secondo la disciplina di cui agli articoli successivi ».

Art. 2.

All'art. 4 dell'ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 è aggiunto il seguente comma:

« Per gli interventi di riattazione nei comuni indicati nello art. 1 dell'ordinanza n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984 si applicano le norme tecniche di cui all'allegato *A* della stessa ordinanza n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984.

Art. 3.

All'art. 3 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, come modificato dall'ordinanza n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984, è aggiunto il seguente comma:

« Nella regione Umbria, per uniformità di trattamento, la determinazione del contributo può avvenire anche sulla base dei prezzi stabiliti dalla giunta regionale dell'Umbria ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5190)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Affidamento degli appalti alle imprese locali. Verifica sulla congruità dei prezzi assentiti dai concessionari. Approvazione dei contratti da parte del concedente. (Ordinanza n. 13/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;

Vista la propria ordinanza n. 2/219/ZA del 10 luglio 1984;

Vista la propria ordinanza n. 3/219/ZA dell'8 agosto 1984;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Considerato che le convenzioni stipulate dal Ministro designato *pro-tempore* ed i concessionari delle opere di infrastrutturazione delle aree industriali di cui all'art. 32 succitato, all'art. 4, dispongono che almeno il 50 % dell'importo dei lavori deve essere dagli stessi concessionari appaltato ad imprese aventi sede, da data anteriore al 23 novembre 1980, nella provincia nella quale è ubicata l'area;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 3 delle ripetute convenzioni, i lavori stessi devono essere appaltati sulla base dei prezzi di cui ai tariffari di convenzione, come aggiornati alla data di stipula delle convenzioni medesime;

Ritenuta la necessità di impartire direttive al fine di conseguire la puntuale osservanza, ed applicazione delle citate riserve a favore dell'imprenditore locale;

Ritenuto che, in analogia alle disposizioni di cui all'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'amministrazione concedente debba invigilare affinché sia esclusa l'aggiudicazione di lavori ad offerte basse in modo anomalo rispetto alla prestazione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di sottoporre a verifica i contratti stipulati dai concessionari con gli appaltatori locali e demandare al Ministro designato l'approvazione degli stessi sotto il profilo della congruità dei prezzi assentiti;

Ritenuto che, ai fini di non frustrare la celerità dell'intervento, possa soccorrere l'istituto del silenzio-accoglimento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

I contratti stipulati successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza dai concessionari delle opere di cui alle premesse con gli appaltatori locali, nell'ambito delle riserve previste a favore di questi ultimi dalle convenzioni di concessione, dovranno essere sottoposti all'approvazione del concedente, ai soli fini del riscontro della congruità dei prezzi di appalto alle previsioni di convenzione.

Nei contratti di appalto di cui al primo comma, dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa del rapporto per il caso di mancata approvazione da parte del concedente.

Art. 2.

L'approvazione dei contratti di cui al precedente art. 1 è demandata al capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sentita la commissione tecnica istituita con ordinanza 8 agosto 1984, numero 9/219/ZA, competente per territorio.

Art. 3.

Ai fini di cui al precedente articolo, copia dei contratti stipulati dai concessionari con gli appaltatori locali sarà consegnata a cura dei concessionari medesimi, nel termine di cinque giorni, dalla stipula, alla commissione tecnica competente per territorio la quale, nei successivi dieci giorni, la consegna, munita del parere, al capo dell'ufficio speciale.

Ove entro venti giorni dalla data di consegna dei contratti alla commissione tecnica il capo dell'ufficio speciale non manifesti le proprie determinazioni in merito il contratto si intende approvato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5191)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 5 settembre 1984, n. 4286, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

« Cooperativa Capriva - Soc. coop. a r.l. », con sede in Capriva del Friuli, costituita il 16 novembre 1979 per rogito notaio dott. Giacomo Busilacchio di Cormons;

« Cooperativa edilizia tra i dipendenti dell'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio di Gorizia » - Soc. coop. a r.l., con sede in Gorizia, costituita il 13 marzo 1968 con rogito notaio dott. Giuseppe Sardelli di Gorizia;

« Cooperativa edilizia Alba - Soc. coop. a r.l. », con sede in Staranzano, costituita il 9 dicembre 1970 per rogito notaio dottor Albano Delfabro di Monfalcone;

« Cooperativa edilizia Friulana - Soc. coop. a r.l. », con sede in Cormons, costituita il 23 ottobre 1975 per rogito notaio dott. Giacomo Busilacchio di Cormons;

« Coop. Puliarte - Soc. coop. a r.l. », con sede in Orcenigo di Zoppola, costituita il 10 dicembre 1982 per rogito notaio dottor Severino Pirozzi di Pordenone;

« C.I.T.I. Luigi Kodermac - Coop. isontina trasporti internazionali Luigi Kodermac - Soc. coop. a r.l. », con sede in Gorizia, costituita il 16 dicembre 1975 per rogito notaio dottor Giacomo Busilacchio di Cormons;

« Cooperativa di consumo lavoratori cormonesi - Soc. coop. a r.l. », con sede in Cormons, costituita il 16 marzo 1970 per rogito notaio dott. Valentino De Gavardo di Gradisca d'Isonzo;

« Cooperativa zootecnica Albaredo - Soc. coop. a r.l. », con sede in Aviano, costituita il 24 maggio 1980 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone.

Con deliberazione 5 settembre 1984, n. 4287, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544, la cooperativa « Audace-Snals - Soc. coop. edilizia a r.l. », con sede in Trieste, costituita il 2 marzo 1979 per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste e ha nominato commissario liquidatore il dott. Sergio Lorenzutti, residente in Sistiana, via Stazione n. 11/*e*.

(4913)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centosedici posti di geometra nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali ruolo del personale tecnico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito, tra gil altri, il programma di esame del concorso per la nomina a geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali ruolo del personale tecnico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;
Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;
Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1982 e 12 novembre 1983, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, a geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali ruolo del personale tecnico;
Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;
Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni, la sede e i locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centosedici posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali ruolo del personale tecnico, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Piemonte	posti 15
Lombardia	» 18
Veneto	» 16
Friuli-Venezia Giulia	» 10
Emilia-Romagna	» 18
Toscana	» 15
Marche	» 10
Abruzzo	» 4
Sardegna	» 5
Lazio	» 5

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

a) il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato, devono essere direttamente presentate o spedite all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio delle regioni indicate nell'art. 1 del presente bando;

9) il domicilio o recapito (con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme. Tali titoli qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato dall'amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato può essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato, nella domanda di partecipazione al concorso, di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizo.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati i documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertata dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante la iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non son ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo od ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.

Art. 10.

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova

Svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova

Topografia:

Impiego delle coordinate cartesiane per il calcolo di azimut, angoli, distanze ed aree.

I problemi di intersezioni (in avanti, laterale, inversa) e quello della distanza inaccessibile.

Poligonazione, livellazione, rilievo di dettaglio e relative tolleranze.

Celerimensura e collegamento delle stazioni.

Nozioni di ottica in relazione agli strumenti topografici.

Teodoliti, tacheometri e livelli e loro rettifiche.

Problemi relativi al ripristino e rettifica dei confini e alla suddivisione di aree.

Calcolo delle aree.

Cenni sulle operazioni di presa e di restituzione nella fotogrammetria (orientamento interno ed esterno dei fotogrammi).

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto della seconda prova scritta e comprende inoltre:

Estimo:

Concetti di matematica finanziaria applicata alle stime.

Stima dei terreni agrari e delle colture erbose.

Stima dei boschi.

Stima dei frutti pendenti, dei miglioramenti fondiari e dei danni.

Stima dei fabbricati urbani e delle aree fabbricabili.

Nozioni in merito all'organizzazione delle aziende agrarie e forestali, con relativi sistemi di conduzione e coltivazione, ed ai rapporti economici dei fattori della produzione; in merito alle tecniche costruttive ed ai materiali impiegati nella edilizia, nonché ai rapporti fra investimenti, capitali e redditi; ed infine in merito ai diritti reali immobiliari.

Costruzioni:

Sollecitazioni semplici. Sollecitazioni composte di flessione e taglio e di presso-flessione. Solidi caricati di punta.

Calcolo e verifica di stabilità di strutture staticamente determinate.

Spinta delle terre e muri di sostegno.

Nozioni di contabilità di Stato.

Art. 11.

I giorni, la sede e i locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del* 21 *dicembre* 1984.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le riserve e le preferenze di cui ai precedenti commi non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendano disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati con decorrenza dalla data di tale assunzione, geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1984
Registro n. 52 *Finanze, foglio n.* 168

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo
della domanda (da inviarsi
su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di (1) .

Il sottoscritto . . nato il .
a . . (provincia di . .) e residente in . . c.a.p. . . (provincia di . .), via . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centosedici posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito del territorio delle regioni specificate nell'art. 1 del bando di concorso.

Data, .

Firma .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . .

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(5176)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame dei concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, si svolgeranno presso l'istituto di matematica, facoltà di ingegneria, sita in Baronissi (Salerno), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 ottobre 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 25 ottobre 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 134, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, si svolgeranno presso la facoltà di ingegneria, sita in Baronissi (Salerno), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 ottobre 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 30 ottobre 1984, ore 9.

(5198)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 32, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso il dipartimento di filologia, linguistica e letteratura - piazza Arco di Trionfo - 1° piano - aula A/1 - Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 ottobre 1984, ore 8,30;
seconda prova scritta: 30 ottobre 1984, ore 8,30.

(5199)

Comunicato relativo al concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Verona

Si comunica che la pubblicazione del bando di concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Verona, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 29 settembre 1984, è annullata a tutti gli effetti in quanto il decreto rettorale 4 agosto 1984, n. 477, con il quale il predetto concorso è stato indetto, non è stato tuttora approvato dagli organi di controllo. Il bando stesso verrà nuovamente pubblicato non appena perfezionato.

(5227)

CONSIGLIO DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di consigliere di Stato

Le prove scritte del concorso a due posti di consigliere di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 4 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1984, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 361 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1984, avranno luogo nei giorni 19, 20, 21, 23 e 24 novembre 1984, con inizio alle ore 9, presso la sede del Consiglio di Stato sita in piazza Capo di Ferro n. 13, Roma.

(5201)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 276 del 6 ottobre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente autonomo teatro La Fenice di Venezia: Concorso, per esami, ad un posto di direttore di produzione.

Azienda municipalizzata per l'igiene del territorio - A.M.I.T., in Lucca: Proroga del concorso ad un posto di direttore.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 44.

Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 106 *del 22 agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Capo I

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMUNI

Art. 1.

Definizione delle strutture organizzative

Le strutture organizzative della Regione sono costituite dai servizi, dagli uffici e dalle unità operative organiche.

Alla istituzione dei servizi, alla dotazione organica complessiva del personale regionale e alla relativa ripartizione in qualifiche funzionali, si provvede con legge.

Spetta al consiglio regionale deliberare, su proposta della giunta e secondo i criteri e le modalità fissate dalla presente legge:

la costituzione degli uffici della Regione;

la dotazione organica, le relative qualifiche funzionali e i profili professionali del personale dei servizi nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione.

Spetta alla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, deliberare:

la dotazione organica, le relative qualifiche funzionali e i profili professionali del personale degli uffici nei limiti della dotazione dei servizi cui essi appartengono;

la costituzione delle unità operative organiche;

la dotazione organica, le relative qualifiche funzionali e i profili professionali del personale delle unità operative nei limiti della dotazione dell'ufficio o del servizio cui esse appartengono.

Le deliberazioni relative alle competenze che la presente legge assegna alla giunta sono assunte, per quanto concerne le strutture organizzative del consiglio, dalla giunta stessa in conformità alle proposte dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Nella materia relativa alle strutture organizzative, la Regione adotta i necessari provvedimenti legislativi ed amministrativi previsti dalla presente legge, in conformità alle intese raggiunte con le organizzazioni sindacali in ordine a quegli aspetti dell'organizzazione del lavoro per i quali la vigente legislazione prevede una disciplina in base ad accordi sindacali in attuazione dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ed alle norme regionali di recepimento degli accordi sindacali nazionali.

Per gli altri aspetti di rilevante interesse concernenti le strutture organizzative regionali, non compresi nella disciplina in base ad accordi di cui al comma precedente, la giunta promuove i necessari confronti con le organizzazioni sindacali al fine di fornire una puntuale e completa informazione e di conseguire il più ampio consenso possibile.

Art. 2.

Servizio

Il servizio, struttura organizzativa di secondo grado, è lo strumento operativo attraverso il quale gli organi della Regione svolgono le funzioni normative, di programmazione, di amministrazione, di impulso, di coordinamento e di controllo.

La legge che istituisce i servizi regionali ne determina l'ambito di competenza nel rispetto dei seguenti criteri:

omogeneità e rilevanza delle materie attribuite;

specificità dei compiti assegnati;

organicità e complessità dell'azione amministrativa affidata e della struttura organizzativa;

rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dall'interesse pubblico perseguito.

Con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definite in forma analitica le competenze dei servizi nel rispetto degli ambiti per ciascuno fissati con legge.

Art. 3.

Ufficio

L'ufficio, struttura organizzativa di primo grado è, di norma, l'articolazione di base del servizio.

E' istituito per l'espletamento di funzioni di natura permanente che esigano per il loro ordinato esercizio propria separata evidenza, specializzazione e adeguate professionalità.

Risponde, per singoli comparti omogenei, ad esigenze di funzionalità e razionalità dell'azione amministrativa.

Con deliberazione della giunta sono definite in forma analitica le competenze degli uffici regionali.

Art. 4.

Ufficio funzionale

Sono istituiti, a norma del terzo comma dell'art. 1 della presente legge, presso gli organi del consiglio e gli assessorati, uffici funzionali, cui sono affidati compiti di utilità generale dei servizi facenti capo ai predetti organi e attinenti all'attività normativa, finanziaria, di documentazione, di gestione del personale, di archivio, copia, protocollo ed economato.

Le competenze degli uffici funzionali sono definite in forma analitica con l'atto con cui viene determinata la dotazione organica nei limiti della dotazione dei servizi interessati.

Con lo stesso atto essi sono inseriti, ai fini della dipendenza funzionale, nelle aree operative di cui al successivo art. 12.

Art. 5.

Unità operativa organica

Nell'ambito degli uffici e dei servizi, possono essere costituite unità operative organiche; a tale istituzione si provvede quando risulti necessario per l'espletamento di compiti o di atti che, per le comuni caratteristiche e per il carico di lavoro, richiedano una struttura organizzativa snella, omogenea e coordinata.

Capo II

STRUTTURE ORGANIZZATIVE ATIPICHE

Art. 6.

Equiparazione

Quando, per specifiche necessità, siano costituite strutture organizzative particolari, nell'atto costitutivo deve essere indicato a quale delle strutture organizzative tipiche, previste dall'art. 1 della presente legge, esse vengano equiparate.

Capo III

STRUTTURE ORGANIZZATIVE SPECIALI

Art. 7.

Gabinetto del presidente della giunta

Il gabinetto del presidente della giunta è costituito dal servizio preposto alla trattazione degli affari della presidenza della giunta e dal servizio stampa e informazione della giunta.

Art. 8.

Segreterie particolari

Con le modalità e nei limiti previsti al successivo art. 10, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione:

del presidente del consiglio regionale, dei componenti dell'ufficio di presidenza, dei presidenti delle commissioni consiliari;

del presidente della giunta e degli assessori.

Art. 9.

Segreterie dei gruppi consiliari

I gruppi consiliari, in attuazione degli articoli 15 e 16 dello statuto, dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, segreteria.

Il consiglio regionale assume l'atto di cui all'art. 10 tenendo presenti, oltre la consistenza numerica dei gruppi, l'esigenza comune ad ogni gruppo dell'esercizio effettivo delle proprie funzioni.

Art. 10.

Composizione delle strutture organizzative speciali

La dotazione organica, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale, nonché le competenze analitiche dei servizi facenti parte del gabinetto del presidente della giunta, sono stabilite a norma degli articoli 1 e 2, ultimo comma, della presente legge.

Il consiglio regionale stabilisce con proprio atto la dotazione organica delle segreterie di cui ai precedenti articoli 8 e 9 le qualifiche funzionali e i profili professionali da assegnare ad ogni segreteria nei limiti della dotazione complessiva della Regione.

Alle nomine per la copertura dei posti dell'organico delle segreterie e del gabinetto, sulla base delle richieste nominative formulate dagli organi interessati e relative, di norma, a collaboratori appartenenti al ruolo unico regionale, provvede:

il presidente della giunta con proprio decreto per il gabinetto, la propria segreteria e le segreterie degli assessori;

l'ufficio di presidenza, con proprio atto, per le segreterie del presidente del consiglio regionale, dei componenti dell'ufficio di presidenza e dei presidenti delle commissioni consiliari;

l'ufficio di presidenza, con proprio atto, per le segreterie dei gruppi consiliari.

Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti al ruolo regionale si provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dell'art. 61, terzo comma dello statuto, nel rispetto dei seguenti limiti:

una unità per le segreterie dei componenti l'ufficio di presidenza, dei presidenti di commissione, degli assessori;

due unità per le segreterie del presidente del consiglio e del presidente della giunta;

dieci unità per il gabinetto del presidente della giunta.

Si può provvedere altresì con il comando di personale da altre pubbliche amministrazioni, sempre nei limiti della dotazione complessiva della Regione.

Le nomine e gli incarichi dei componenti le segreterie e il gabinetto si risolvono di diritto quando cessano dall'ufficio i titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative.

Le nomine e gli incarichi stessi sono revocati dalla giunta o dall'ufficio di presidenza su motivata richiesta dei titolari degli organi indicati al comma precedente.

TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE

Capo I

DIPENDENZA E COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE

Art. 11.

Dipendenza funzionale dei servizi

I servizi del consiglio regionale dipendono funzionalmente dall'ufficio di presidenza del consiglio stesso.

Con deliberazione della giunta regionale i servizi ad essa assegnati sono posti alla dipendenza funzionale del presidente della Regione o degli assessori in relazione alla ripartizione dei compiti e degli affari ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, dello statuto.

Le strutture organizzative regionali che costituiscono il supporto tecnico-amministrativo per l'esercizio di funzioni regionali delegate agli enti locali territoriali singoli o associati sono poste con legge alle dipendenze funzionali degli enti cui sono delegate le funzioni stesse, ferma restando la dipendenza dalla giunta regionale per lo svolgimento dei compiti connessi all'esercizio di funzioni residue.

Con apposita deliberazione in esecuzione alle deleghe conferite la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare:

individua le strutture organizzative da porre alle dipendenze funzionali degli enti delegati;

specifica le funzioni residue per il cui esercizio la Regione continua ad utilizzare le predette strutture;

determina le modalità attraverso le quali anche altri enti delegati, interessati per materia e territorio, possono avvalersi di dette strutture organizzative;

individua gli adempimenti relativi alla gestione del personale attribuiti agli organi dell'ente delegato nonché quelli che continuano ad essere svolti dai competenti organi regionali.

Per l'espletamento di funzioni delegate, che non richiedono l'utilizzo di strutture organizzative, la giunta regionale può altresì disporre la dipendenza funzionale di unità di personale regionale presso gli enti delegati.

Art. 12.

Coordinamento fra i servizi

La funzione di coordinamento assicura la direzione organica di vaste aree operative, omogenee, costituite da più servizi al fine di ricomposizione unitaria, di impulso e di controllo dell'azione amministrativa, per il perseguimento di finalità generali ed interessi primari, in coerenza con programmi o indirizzi adottati dagli organi della Regione.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, con i criteri indicati al comma precedente, le diverse aree operative e l'insieme dei servizi appartenenti a ciascuna di esse.

Art. 13.

Gruppi di lavoro

Per realizzare progetti di intervento e di studio, che interessano più servizi, possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare ai quali vengono assegnati collaboratori anche a tempo ridotto.

Gruppi di lavoro possono altresì essere costituiti per assolvere ad esigenze anche ricorrenti di integrazione funzionale, nonché per attuare in via permanente il collegamento fra diversi servizi appartenenti a distinte aree operative che, tuttavia, sono interessati ad una stessa materia o partecipano all'espletamento di una medesima funzione, sotto diversi e specifici aspetti.

I gruppi di lavoro sono costituiti:

a) con atto del competente assessore, nel caso di gruppo che interessi servizi dello stesso assessorato;

b) con atto della giunta regionale, nel caso di gruppo che interessi servizi di diversi assessorati;

c) con atto della giunta, sentita la competente commissione consiliare, nel caso di gruppi di lavoro costituiti per le esigenze di cui al precedente seconda comma.

L'atto costitutivo del gruppo di lavoro stabilisce:

gli obiettivi, la durata e le modalità di funzionamento del gruppo;

l'assessore dal quale il gruppo dipende funzionalmente;

il componente incaricato a sovraintendere alla attività del gruppo, nonché la composizione del gruppo stesso che dovrà essere formato anche dai responsabili dei servizi interessati ovvero da collaboratori degli stessi servizi da essi indicati;

l'eventuale avvalimento di consulenti esterni incaricati con le modalità e i limiti stabiliti dalla legge regionale.

Le medesime prerogative competono all'ufficio di presidenza per quanto attiene servizi del consiglio regionale.

Gli enti, gli istituti e le aziende regionali possono costituire gruppi di lavoro, adottando i relativi provvedimenti secondo le competenze stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Capo II

ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE

Art. 14.
Modalità di organizzazione del lavoro

I responsabili delle strutture organizzative, nella individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento degli obiettivi loro assegnati, possono costituire unità semplici attraverso le quali attuare forme di lavoro di gruppo.

Art. 15.
Conferenze di organizzazione

Allo scopo di esaminare programmi o progetti, ovvero per verificare o discutere problemi di carattere organizzativo e di qualificazione professionale, nonché per consentire una adeguata informazione sull'attività istituzionale della Regione, sugli specifici compiti e il funzionamento delle strutture organizzative, gli assessori convocano conferenze periodiche delle strutture cui sono preposti.

Alle conferenze, cui partecipano tutti i collaboratori della struttura interessata, sono invitate anche le organizzazioni sindacali.

Le conferenze riguardanti le strutture organizzative del consiglio regionale sono convocate dall'ufficio di presidenza.

Le conferenze sono convocate in relazione alle esigenze delle strutture interessate e, comunque, almeno una volta all'anno; la convocazione indica gli oggetti dell'ordine del giorno ed è accompagnata da una sintetica illustrazione dei temi da trattare; la convocazione può essere richiesta motivatamente da almeno un terzo dei collaboratori del servizio. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale nel quale risultino i punti trattati e le valutazioni espresse al riguardo; il verbale viene inviato alla giunta regionale o all'ufficio di presidenza del consiglio, secondo la competenza, e alle commissioni consiliari competenti al fine di una puntuale conoscenza dei problemi dibattuti; i verbali sono altresì a disposizione delle organizzazioni sindacali aziendali, per consultazione e documentazione.

TITOLO III

FUNZIONI DI DIREZIONE

Capo I

INCARICHI DI COORDINAMENTO E DI RESPONSABILITÀ DELLE STRUTTURE

Art. 16.
Funzioni di coordinatore

Gli incarichi di coordinatore dei servizi appartenenti alle aree operative individuate a norma del precedente art. 12 sono attribuiti, nei limiti previsti dalla vigente normativa, dalla giunta regionale con proprio atto, sentita la competente commissione consiliare.

L'incarico è attribuito a personale inserito nella qualifica funzionale dirigenziale apicale.

L'incarico può essere conferito per un periodo massimo di cinque anni e puo essere rinnovato; esso è revocabile con decisione motivata.

Nel periodo di durata dell'incarico, il coordinatore esercita anche le funzioni della propria qualifica.

Art. 17.
Funzioni di responsabile di servizio e di ufficio

La giunta regionale nomina i responsabili di servizio e di ufficio; per i primi l'incarico è attribuito a personale inserito nella qualifica funzionale dirigenziale apicale, per i secondi a personale inserito nella qualifica funzionale dirigenziale che precede immediatamente quella apicale.

Le nomine di cui al presente articolo sono conferite a tempo indeterminato per i responsabili di servizio e a tempo determinato per i responsabili di ufficio; esse sono revocabili con le procedure e per i motivi di cui al successivo art. 20.

Ove sussistano motivi di urgenza o ragioni connesse con la specificità delle funzioni da attribuire, la giunta può altresì nominare a tempo determinato, con decisione motivata, responsabili di servizio persone in possesso della preparazione professionale prescritta dalla presente legge, con incarico temporaneo conferito a norma dell'art. 61 dello statuto, nel limite dei posti vacanti nella qualifica funzionale dirigenziale apicale, non riservati per legge a personale del ruolo regionale.

La giunta può nominare, in via transitoria, responsabili di servizio, nei casi e con i limiti di cui al comma precedente, persone di qualifica funzionale equiparabile alla qualifica funzionale dirigenziale apicale del ruolo regionale, provenienti dai ruoli del Servizio sanitario nazionale o da quello del Corpo forestale dello Stato messo a disposizione della Regione con atto formalmente assunto nei modi di legge, nonché personale comandato da enti regionali o da enti locali.

Art. 18.
Funzioni di responsabile di unità operativa organica

La giunta regionale nomina i responsabili di unità operative organiche scegliendoli fra coloro che siano inseriti nella qualifica funzionale che precede immediatamente quelle dirigenziali.

Le nomine di cui al presente articolo sono conferite a tempo determinato e sono revocabili con le procedure e per i motivi di cui al successivo art. 20.

Art. 19.
Disposizioni comuni per l'affidamento degli incarichi

Il consiglio fissa i criteri e le procedure in base alle quali la giunta provvede alle nomine di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.

I criteri devono in particolare riguardare:

la professionalità e formazione culturale adeguate alle funzioni da affidare;

l'effettivo svolgimento di attività rilevante agli effetti dell'incarico da conferire;

l'attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con le funzioni da attribuire.

I criteri di cui al presente articolo devono essere direttamente e specificatamente riferiti al tipo di incarico che si intende conferire, ai compiti ad esso connessi, ai livelli di rapporto nell'ambito della struttura organizzativa regionale, così come definiti dalla presente legge.

Le procedure devono garantire la previa informazione sulle nomine che si intendono espletare e sui requisiti richiesti per la loro attribuzione.

I responsabili delle strutture organizzative atipiche, istituite ai sensi degli articoli 6 e 25, sono nominati con le stesse modalità e con i criteri con cui è conferito l'incarico ai responsabili delle strutture cui esse sono equiparate.

L'affidamento degli incarichi di cui agli articoli 16, 17 e 18 riferiti alle strutture organizzative degli enti e delle aziende regionali di cui al successivo art. 25 è effettuato ai sensi della presente legge dalla giunta regionale, su proposta dei competenti organi statutari dei predetti enti ed aziende.

Nei casi di assenza o di impedimento del coordinatore o del responsabile di servizio, rispettivamente la giunta o l'assessore competente nominano il dirigente incaricato di sostituirlo. Per i servizi del consiglio, la nomina è effettuata dall'ufficio di presidenza.

Art. 20.
Revoca degli incarichi

Fatto salvo per i dirigenti il principio della mobilità di cui al successivo art. 23, qualora l'attività dei titolari degli incarichi conferiti a norma dei precedenti articoli 16, 17, 18 e 19, ultimo comma, non corrisponda ai risultati e agli obiettivi assegnati, così come possono essere desunti dai criteri per la nomina e dalla definizione dello specifico incarico conferito, la giunta regionale contesta l'addebito per iscritto e revoca l'incarico con atto motivato nel caso che le giustificazioni addotte dall'interessato non siano ritenute valide, ovvero non siano pervenute nel termine di venti giorni.

Del procedimento di revoca viene data comunicazione alla competente commissione consiliare.

Capo II

FUNZIONI DIRIGENZIALI

Art. 21.

Nozione

La funzione dirigenziale è intesa ad assicurare efficienza, efficacia e continuità all'azione di programmazione, di legislazione, di coordinamento e controllo della Regione per l'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dai competenti organi istituzionali regionali.

Il suo esercizio presuppone preparazione culturale, specialistica e professionale che garantisca i più ampi apporti interdisciplinari, responsabilità per l'attività da svolgere e per gli obiettivi assegnati, autonomia tecnica di direzione e decisione in ordine sia all'attuazione degli indirizzi e dei programmi della Regione, sia all'organizzazione ed utilizzazione delle strutture e delle risorse assegnate.

L'esercizio della funzione dirigenziale di norma comporta:

l'assunzione dell'incarico di coordinatore, o di responsabile di servizio o di ufficio, ovvero di responsabile di strutture organizzative equiparate;

lo svolgimento di compiti di studio e ricerca diretti alla formulazione di progetti, piani e programmi di rilevante complessità;

l'espletamento di incarichi di direzione ovvero di verifica e controllo per l'elaborazione o l'attuazione di progetti, piani o programmi intersettoriali che richiedono una competenza interdisciplinare.

Art. 22.

Compiti dei dirigenti

Ai dirigenti regionali sono attribuiti, in relazione alle specifiche funzioni loro affidate, i seguenti compiti:

gestione degli stanziamenti di bilancio relativi alla struttura organizzativa cui sono preposti, ivi compresa la firma delle proposte di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dagli organi regionali, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi o regolamenti;

coordinamento, vigilanza, controllo e proposta, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa delle strutture organizzative cui sono preposti;

cura della migliore organizzazione dell'attività dei servizi e degli uffici al fine della più adeguata utilizzazione del personale, nel pieno rispetto della responsabilità e della partecipazione di ciascuno, nell'organica attività delle strutture organizzative regionali;

partecipazione ad organi collegiali, rappresentanza e cura degli interessi dell'amministrazione presso enti e società sottoposte alla vigilanza regionale, nei casi previsti da leggi o regolamenti;

emanazione di atti a rilevanza esterna, ivi compresa la stipula di contratti e convenzioni, nei casi previsti da leggi o regolamenti o deliberazioni che autorizzano la stipula ed emanazione di atti di certificazioni, di autenticazioni, di accertamento tecnico; rappresentanza dell'amministrazione, su specifico mandato dei competenti organi regionali;

elaborazione, nell'ambito delle specifiche competenze e delle professionalità specialistiche, di ricerche, studi e progetti.

Art. 23.

Responsabilità dei dirigenti

I dirigenti della Regione, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite, sono responsabili dell'attività delle strutture organizzative cui sono preposti, del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa.

Essi sono responsabili dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi formulati dagli organi regionali, delle disposizioni dai medesimi impartite, del conseguimento dei risultati dell'attività degli uffici o dei servizi cui sono preposti.

L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere.

Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale sempre nel rispetto delle attribuzioni proprie della qualifica funzionale posseduta e del profilo professionale rivestito.

TITOLO IV

ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI SERVIZI

Art. 24.

Istituzione e competenze dei servizi regionali

Sono istituiti i seguenti servizi del consiglio regionale con gli ambiti di competenza a fianco di ciascuno indicati:

1) del consiglio. Compete al servizio l'assolvimento di ogni incombenza relativa al regolare svolgimento delle sedute, al resoconto dei lavori, ai rapporti istituzionali con altri organi, alla pubblicazione del supplemento speciale del Bollettino ufficiale della Regione e, in generale, la trattazione di tutti gli affari che riguardano il consiglio come organo collegiale;

2) del legislativo e delle commissioni consiliari. Compete al servizio il coordinamento tecnico, lo studio e la ricerca concernenti le iniziative legislative e amministrative nell'ambito delle competenze del consiglio, l'attività di consulenza tecnico-giuridica per l'assemblea, le commissioni ed i soggetti dotati di iniziativa, la raccolta della documentazione scientifica;

3) dell'ufficio di presidenza. Compete al servizio la trattazione di tutti gli affari che riguardano l'ufficio di presidenza come organo collegiale e la cura dei rapporti con gli altri organi e soggetti, lo svolgimento delle incombenze connesse con la gestione del bilancio, dell'economato e del cerimoniale del consiglio;

4) del sistema informativo del consiglio. Compete al servizio curare l'informazione sull'attività del consiglio e dei suoi organi, la raccolta e la tenuta della documentazione relativa.

Sono istituiti i seguenti servizi della giunta regionale con gli ambiti di competenza a fianco di ciascuno indicati:

1) affari della presidenza della giunta. Compete al servizio l'espletamento dell'attività connessa alle funzioni istituzionali del presidente, la pubblicazione del Bollettino ufficiale, lo svolgimento dei rapporti istituzionali con gli organi dello Stato, le autonomie locali e le Comunità europee;

2) stampa e informazione della giunta. Compete al servizio di curare il sistema di comunicazione della Regione e seguire i rapporti con gli organi di informazione scritta e audiovisiva;

3) segreteria e affari generali della giunta. Compete al servizio la trattazione di tutti gli affari che riguardano la giunta come organo collegiale, l'espletamento di tutte le incombenze relative al regolare svolgimento delle sedute, il coordinamento di compiti di protocollo e archivio generali e gli affari relativi al contenzioso della Regione;

4) affari istituzionali, legislativi e legali. Compete al servizio il coordinamento tecnico dell'iniziativa legislativa della giunta, la consulenza per i problemi giuridici relativi all'attività della giunta, la trattazione degli affari relativi ai ricorsi della Corte costituzionale, l'assistenza tecnica per la trattazione dei problemi di ordine istituzionale relativi ai rapporti fra gli organi della Regione, dello Stato e degli enti locali; la struttura del servizio è integrata dall'attività di una commissione di consulenza legislativa composta da studiosi esterni e da collaboratori regionali;

5) servizi del comitato regionale e delle sezioni dell'organo regionale di controllo di: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini. Compete ai servizi la trattazione degli affari relativi all'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli altri enti e istituti sottoposti per legge al controllo a norma dell'art. 130 della Costituzione;

6) personale. Compete al servizio la trattazione di tutti gli affari attinenti la gestione del personale;

7) organizzazione procedure e metodi. Compete al servizio la trattazione di tutti gli affari concernenti le strutture organizzative della Regione, i processi di ristrutturazione delle strutture organizzative e la semplificazione delle procedure amministrative;

8) tributi, demanio e patrimonio. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi all'istituzione e gestione dei tributi regionali, all'acquisizione e amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione;

9) provveditorato. Compete al servizio l'acquisizione dei beni mobili, delle provviste e dei servizi necessari al funzionamento dell'apparato regionale, la manutenzione degli immobili e degli arredi;

10) bilancio e programmazione finanziaria. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti l'elaborazione del bilancio, i conti consuntivi e la predisposizione di normative finanziarie;

11) entrate, credito e ispezioni. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti le entrate regionali, i mutui e le altre obbligazioni bancarie, le ispezioni e le verifiche contabili presso i gestori di fondi regionali;

12) gestione spesa. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti le uscite di bilancio nei vari settori di intervento regionale, l'analisi finanziaria e controllo di gestione della spesa;

13) informativo e statistica. Compete al servizio la definizione delle basi informative, ivi compresa la cartografia, per la programmazione e la statistica, la trattazione degli affari connessi alle applicazioni informatiche, al trattamento automatico delle informazioni, all'istituzione e la gestione, in concorso con i servizi di settore, del sistema informativo regionale;

14) energia. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti gli interventi regionali in materia energetica, lo studio e la sperimentazione relativa;

15) coordinamento, programmazione e pianificazione. Compete al servizio l'attività programmatoria e di pianificazione di competenza della giunta, lo studio e l'elaborazione degli strumenti della programmazione regionale, la cura dei rapporti con gli organi della programmazione nazionale e infraregionale;

16) assetto fondiario, bonifiche e infrastrutture. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi all'assetto fondiario e alle bonifiche, alle infrastrutture e al fondo europeo orientamento e garanzia agricola (FEOGA);

17) investimenti per le strutture aziendali e interaziendali Compete al servizio la trattazione degli affari relativi al credito agrario, credito di investimento e credito di gestione, alla meccanizzazione, agli interventi contributivi a favore delle aziende agricole singole o associate, agli impianti di trasformazione;

18) produzioni agricole. Compete al servizio la formulazione delle proposte programmatiche di intervento e degli indirizzi per lo sviluppo delle produzioni animali e vegetali, per la difesa delle piante e delle produzioni vegetali dalle cause avverse, per il risanamento e la tutela sanitaria delle produzioni zootecniche;

19) valorizzazione di prodotti agricoli e alimentazione. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi agli interventi sul mercato agricolo, all'orientamento e promozione dei consumi alimentari, alla valorizzazione dei prodotti, agli accordi interprofessionali e all'associazionismo agricolo;

20) sviluppo agricolo. Competono al servizio le attività relative all'elaborazione delle direttive e delle metodologie relative alla formulazione dei documenti di piano nonché la trattazione degli affari concernenti la rilevazione dei dati economici delle produzioni e delle aziende agricole, la ricerca e sperimentazione e le attività di sviluppo agricolo;

21) servizi provinciali e circondariale agricoltura e alimentazione di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini. Spetta ai servizi l'espletamento, negli ambiti di rispettiva competenza, delle attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura e alimentazione;

22) industria, pesca e cooperazione. Compete al servizio l'espletamento delle attività connesse e strumentali alle funzioni regionali nei settori dell'industria, della promozione economica e delle fiere, dell'agroindustria, della pesca, dell'acquacultura e della cooperazione;

23) artigianato. Compete al servizio la trattazione di tutti gli affari concernenti gli interventi regionali per lo sviluppo dell'artigianato;

24) turismo e industria alberghiera. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti il turismo e l'industria alberghiera;

25) commercio, mercati e osservatorio prezzi. Compete al servizio la trattazione degli affari di competenza regionale concernenti il commercio, i mercati, le rilevazioni dei prezzi, il coordinamento dei relativi comitati provinciali e la tutela dei consumatori;

26) tutela e risanamento ambientale. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti l'esercizio delle funzioni regionali in materia di lotta all'inquinamento e di risanamento ambientale, di parchi e riserve naturali;

27) assetto idrogeologico e risorse forestali. Compete al servizio l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, attività estrattive e risorse forestali;

28) risorse idriche. Compete al servizio l'esercizio delle funzioni regionali in materia di risorse idriche, acquedotti, infrastrutture fognarie e impianti di depurazione;

29) servizi provinciali e circondariale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini. Spetta ai servizi l'espletamento, negli ambiti di rispettiva competenza, delle attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, attività estrattive, risorse idriche, acquedotti, risorse forestali;

30) gestione dell'edilizia residenziale pubblica e vigilanza sugli enti. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti l'edilizia residenziale pubblica, il controllo e il coordinamento degli enti di gestione del patrimonio abitativo pubblico, le norme tecniche e la ricerca per l'edilizia residenziale di competenza regionale;

31) urbanistica. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi alla pianificazione urbanistica del territorio;

32) edilizia residenziale. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti l'attività di programmazione e di intervento regionale in materia di edilizia residenziale sia per gli interventi di nuova costruzione che per quelli di recupero edilizio del patrimonio esistente;

33) infrastrutture per il trasporto. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti le infrastrutture per il trasporto, la promozione e il coordinamento dell'azione programmatoria del settore, di competenza regionale;

34) trasporti regionali e locali. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti i trasporti su strada, su rotaia e i trasporti fluviali, la mobilità delle persone e delle merci e la gestione del fondo per i trasporti;

35) protezione civile. Compete al servizio la trattazione, per quanto di competenza regionale, degli affari concernenti la protezione civile;

36) centro operativo padano per la navigazione interna. Compete al servizio la gestione delle vie navigabili interne nel quadro delle intese interregionali;

37) sicurezza e medicina preventiva del lavoro. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti la medicina preventiva del lavoro, la sicurezza degli impianti e la protezione ambientale e sanitaria da radiazioni ionizzanti;

38) igiene pubblica. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi all'igiene pubblica, all'igiene ambientale e degli alimenti, alla medicina legale e sportiva;

39) veterinario. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi alla profilassi, assistenza e vigilanza veterinaria;

40) medicina di base, specialistica ambulatoriale, assistenza farmaceutica. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi all'attività medica di base, all'assistenza specialistica ambulatoriale, farmaceutica, protesica e integrativa;

41) presidi ospedalieri e altre istituzioni pubbliche e private di ricovero e cura. Compete al servizio la programmazione dell'assistenza ospedaliera e la trattazione degli affari concernenti i presidi ospedalieri e le istituzioni pubbliche e private di ricovero e cura;

42) personale del Servizio sanitario nazionale. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi alla gestione del personale sanitario;

43) statistiche sanitarie e osservatorio epidemiologico. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi alle statistiche sanitarie e all'osservatorio epidemiologico;

44) economia sanitaria. Compete al servizio la trattazione degli affari di competenza regionale relativi alla programmazione e al coordinamento economico e finanziario del sistema sanitario nazionale;

45) servizi sociali. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi alla promozione, coordinamento e organizzazione dei servizi e degli interventi generali di assistenza sociale nel territorio regionale;

46) materno-infantile. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti l'assistenza socio-sanitaria a maternità, infanzia ed età evolutiva;

47) problemi del lavoro. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti il mercato del lavoro, l'orientamento e i problemi occupazionali per quanto di competenza regionale;

48) formazione nel pubblico impiego. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici non statali appartenenti agli enti locali e agli enti strumentali aventi sede nel territorio regionale, in collaborazione con il servizio organizzazione, procedure e metodi, provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale regionale;

49) formazione professionale. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti la formazione, il perfezionamento, la riqualificazione professionale, con esclusione degli affari riservati al servizio formazione nel pubblico impiego;

50) scuola e diritto allo studio. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti il diritto allo studio e le altre funzioni regionali in materia di scuola dell'infanzia, dell'obbligo e di scuola secondaria superiore;

51) cultura. Compete al servizio l'elaborazione e l'attuazione dei piani di intervento in materia di beni culturali e il potenziamento delle relative strutture di servizio;

52) università e ricerca scientifica. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti il diritto allo studio universitario e la ricerca scientifica di competenza regionale;

53) tempo libero e sport. Compete al servizio la trattazione degli affari di competenza regionale in materia di caccia, pesca, attività sportive e ricreative.

Art. 25

Strutture organizzative di enti, istituti e aziende

Le strutture organizzative degli enti e delle aziende regionali di cui all'art. 62, primo comma, dello statuto sono costituite nelle forme e con le modalità stabilite dagli articoli 1 e 2 della presente legge; esse dipendono funzionalmente dagli organi degli enti stessi secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Le relative dotazioni organiche sono comprese nella dotazione organica complessiva del ruolo regionale fissata dal successivo art. 27.

Le strutture organizzative delle seguenti aziende ed istituti sono così definite, per quanto attiene alla loro articolazione in servizi:

azienda regionale centro elettronico: si struttura in tre servizi aventi ciascuno i seguenti ambiti di competenza:

1) analisi e progettazione informativa;

2) gestione dei sistemi informativi;

3) gestione operativa del centro regionale elaborazione dati;

azienda regionale delle foreste: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;

azienda regionale incremento della selvaggina: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;

istituto regionale per l'apprendimento: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;

istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna: si articola in due servizi aventi ciascuno i seguenti ambiti di competenza:

1) attività di ricerca, documentazione, tutela dei beni artistici e culturali e dei beni naturali e relative iniziative di formazione;

2) sopraintendenza bibliografica, attività di catalogazione, informazione e conservazione e attività di tutela;

aziende speciali per il diritto allo studio universitario di Bologna, Ferrara, Modena e Parma: si strutturano ciascuna in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;

comitato circondariale di Rimini: fermi restando i servizi circondariali previsti dal precedente art. 24, le restanti strutture organizzative del circondario sono costituite in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni.

L'osservatorio regionale per le malattie delle piante è equiparato al servizio; ad esso compete la trattazione, nel rispetto dei programmi annuali adottati dal servizio produzione agricole e con riferimento all'intero territorio regionale, degli affari concernenti la diagnosi, i controlli, la cura e la prevenzione delle malattie delle piante.

Il centro regionale di incremento ippico è equiparato ad ufficio, le sue competenze sono definite a norma del precedente art. 3.

I centri di formazione professionale della Regione sono equiparati ad uffici. Essi sono costituiti a norma dell'art. 1, terzo comma, della presente legge.

TITOLO V

QUALIFICHE, RUOLI E PROFILI PROFESSIONALI

Art. 26.

Qualifiche funzionali

Il personale della Regione è inquadrato in un unico ruolo organico.

Il ruolo comprende otto qualifiche e la funzione dirigenziale, articolata in due qualifiche.

Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono così definite:

prima qualifica funzionale: addetto alle pulizie. Nella presente qualifica sono inserite le figure professionali che comportano attività semplici di tipo manuale. E' richiesto, per l'accesso dall'esterno, l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

seconda qualifica funzionale: ausiliario. Nella presente qualifica sono inserite le figure professionali che comportano attività semplici di tipo manuale, prevalentemente di carattere non ripetitivo. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quella della prima qualifica. E' richiesto per l'accesso dall'esterno l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

terza qualifica funzionale: operatore. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale. Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle della prima e della seconda qualifica purché siano tra loro omogenee o complementari. E' richiesto per l'accesso dall'esterno l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed, eventualmente, una qualificazione professionale;

quarta qualifica funzionale: esecutore. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo. E' richiesta una specifica preparazione professionale e, per l'accesso dall'esterno, anche l'assolvimento dell'obbligo scolastico. La funzione è svolta di norma nell'ambito di istruzioni generali e può comportare il dover sovrintendere all'attività di addetti a qualifiche inferiori;

quinta qualifica funzionale: collaboratore professionale. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative. E' richiesta una specifica preparazione professionale e, per l'accesso dall'esterno, il diploma di istruzione secondaria superiore ovvero l'assolvimento dell'obbligo scolastico e il possesso dei particolari requisitti previsti per i singoli profili professionali. La funzione è svolta nell'ambito di prescrizioni di massima e comporta la responsabilità per l'attività direttamente svolta e per i risultati conseguiti dagli addetti con qualifiche inferiori, alla cui attività si debba eventualmente sovraintendere;

sesta qualifica funzionale: istruttore. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa, contabile o didattica. E' richiesta una preparazione derivante da uno specifico titolo professionale e, per l'accesso dall'esterno, il diploma di scuola secondaria superiore. La funzione è svolta anche con autonoma iniziativa nell'ambito di istruzioni di massima e comporta responsabilità per l'attività svolta direttamente e per i risultati conseguiti dagli addetti con qualifiche inferiori alla cui attività si debba eventualmente sovrintendere;

settima qualifica funzionale: istruttore direttivo. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano lo svolgimento di attività didattica, di progettazione, realizzazione e verifica di interventi formativi, ovvero lo svolgimento di attività di natura tecnico-amministrativa e contabile consistente nell'istruttoria di atti e provvedimenti, nell'attività di studio e di ricerca. La qualifica può comportare funzioni di direzione di gruppi di lavoro e di unità semplici. E' richiesto, per l'accesso dall'esterno, il diploma di laurea. La funzione comporta una autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni generali e una responsabilità per i risultati delle attività direttamente svolte, nonché di quelle del gruppo eventualmente coordinato;

ottava qualifica funzionale: funzionario. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività di studio e di ricerca, elaborazione di piani e programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dell'azione amministrativa e tecnica. E' richiesto, per l'accesso dall'esterno, il diploma di laurea nonché l'abilitazione pro-

fessionale, qualora sia prescritta. La funzione è caratterizzata da autonomia ed iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali e da responsabilità per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo cui eventualmente si sovraintenda. La qualifica può comportare funzioni di responsabile di unità operativa organica;

prima qualifica funzionale dirigenziale. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano, a norma dei precedenti articoli 21, 22 e 23, l'esercizio di funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di primo grado o ad esse equiparate a norma della presente legge, oppure l'espletamento di compiti di studio e ricerca diretti alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo;

seconda qualifica funzionale dirigenziale. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano, a norma dei precedenti articoli 21, 22 e 23, l'esercizio di funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di secondo grado o ad esse equiparate a norma della presente legge, oppure l'espletamento di compiti di studio e di ricerca, l'effettuazione di elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione di piani, programmi e progetti nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo. La qualifica può comportare l'esercizio di funzioni di coordinamento a norma del precedente art. 12.

Art. 27.

Dotazione organica

La dotazione organica complessiva del personale del ruolo viene fissata in 4.820 unità, così ripartita tra le qualifiche funzionali:

prima	posti	0
seconda	»	40
terza	»	330
quarta	»	930
quinta	»	300
sesta	»	1.065
settima	»	675
ottava	»	915
prima dirigenziale	»	455
seconda dirigenziale .	»	110

Art. 28.

Profili professionali e mansionario

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, per ciascuna delle qualifiche funzionali, i profili professionali e la declaratoria delle mansioni nel rispetto delle definizioni di cui al precedente art. 26 e sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione richiesta, dei titoli professionali prescritti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni.

Con lo stesso provvedimento viene fissata la dotazione organica di ciascun profilo professionale, nell'ambito della complessiva attribuzione stabilita per ciascuna qualifica funzionale, a norma del precedente art. 27.

In relazione alle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale dei collaboratori regionali e in attuazione degli accordi decentrati previsti in materia dalla vigente legislazione, la Regione adotta, anche per il tramite di convenzione con istituti universitari, scuole di perfezionamento o altri enti o istituti specializzati, le necessarie iniziative organiche, nel quadro dei programmi regionali di formazione degli operatori della pubblica amministrazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Norma transitoria

La composizione e la disciplina delle strutture organizzative speciali e del relativo personale è regolata, in attesta dell'emanazione degli atti deliberativi di cui all'art. 10 precedente, dalle disposizioni vigenti alla data di approvazione della presente legge.

Con la legge che disciplinerà in forma organica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione, verrà riordinata anche la normativa di cui al terzo comma dell'art. 27 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.

Art. 30.

Abrogazione di norme

Gli articoli 8, 10, 11 e 12 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, e le successive modificazioni; gli articoli da 1 a 31 e da 34 a 43, gli articoli 45, 46 e 58 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, e le successive modificazioni e integrazioni; gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 39; l'art. 5 della legge regionale 14 gennaio 1983, n. 2, sono abrogati.

E' altresì abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con la presente legge, salva la disposizione transitoria di cui al penultimo comma dell'art. 16 della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34.

Art. 31.

Revisione della presente legge

Le norme della presente legge non possono essere abrogate, o comunque modificate, da leggi successive se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle parti che sono abrogate o modificate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 agosto 1984

p. *Il presidente*
BACCARINI

(4561)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1984, n. **16.**
Modifica dell'art. 14 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44, concernente: «Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 14 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44, è così modificato:

«Art. 14 - *Norma transitoria.* — In attesa del piano sanitario regionale, e comunque non oltre il 30 giugno 1984, le convenzioni con gli enti ausiliari di cui all'art. 4 della presente legge, saranno stipulate dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità, su proposta del comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 maggio 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 *maggio* 1984.

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1984, n. **17.**

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, concernente: « Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, è sostituito come segue:

« Per lo svolgimento delle attività di selezione e miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, nonché per la tenuta dei libri genealogici delle diverse specie allevate, onde consentire la massima diffusione, la regione Lazio concede contributi alle associazioni provinciali allevatori pari al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Le somme assegnate dallo Stato alla regione Lazio per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame confluiscono definitivamente nel bilancio regionale.

L'eventuale eccedenza delle somme anticipate dalla regione Lazio ai sensi del presente articolo rispetto ai contributi statali, rimane a carico della Regione stessa.

La regione Lazio concede altresì all'associazione regionale degli allevatori del Lazio riconosciuta un contributo del 90 per cento della spesa ammessa per il coordinamento delle attività delle associazioni provinciali allevatori. ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 maggio 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 *maggio* 1984.

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1984, n. **18.**

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, concernente: « Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, è sostituito dal seguente:

« Presso l'assessorato regionale alla sanità è istituita una commissione di coordinamento per i servizi dipartimentali di salute mentale composta da:

a) l'assessore regionale alla sanità od un consigliere regionale da lui delegato, con funzioni di presidente;

b) sette consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale;

c) gli assessori alla sanità dei comuni capoluogo di provincia o loro delegati;

d) sette esperti designati dalla commissione consiliare permanente competente in materia di sanità;

e) tre funzionari regionali di cui uno con funzioni di segretario designati dalla giunta regionale. ».

I numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) dall'assessore regionale alla sanità o da un consigliere regionale da lui delegato, con funzioni di presidente;

2) dal presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di sanità o da un consigliere regionale da lui delegato; ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 maggio 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 *maggio* 1984.

(4758)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	103.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	183.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale *ai supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle* specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227